

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA**

APPROVAZIONE ACCORPAMENTO ATEM BO 1 E 2, CON DELEGA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE AL COMUNE DI BOLOGNA, E "CONVENZIONE TRA I COMUNI ATEM BO 1 E 2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO". INDIVIDUAZIONE CONSORZIO DI DIRITTO PUBBLICO CON.AMI DI IMOLA QUALE DELEGATO DEL COMUNE DI ANZOLA EMILIA IN QUALITA' DI STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE E CONTROPARTE CONTRATTUALE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

Nr. Progr. **58**
Data **26/09/2013**
Seduta NR. **10**
Titolo **6**
Classe **8**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 26/09/2013

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **26/09/2013** alle ore **20:00** in adunanza **PUBBLICA** di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	S
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	S	FACCHINI RICCARDO	S
TOLOMELLI VANNA	S	MALAGUTI FIORENZO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	N	MADDALONI CARMINE	S	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	S	DE FRANCESCHI LUCIANA	S	GIORDANO ANTONIO	N
BARTOLINI MONICA	N	IOVINO PAOLO	S	MORANDI NADIA	N
<i>Totale Presenti: 17</i>		<i>Totali Assenti: 4</i>			

Assenti giustificati i signori:

SBLENDIDO SAVERIO, BARTOLINI MONICA, GIORDANO ANTONIO, MORANDI NADIA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

LAZZARI MASSIMILIANO, COCCHI MIRNA, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, *CICCIA ANNA ROSA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, VERONESI GIAMPIERO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

MARCHESINI LORIS, TOLOMELLI VANNA, GALLERANI GABRIELE.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ACCORPAMENTO ATEM BO 1 E 2, CON DELEGA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE AL COMUNE DI BOLOGNA, E "CONVENZIONE TRA I COMUNI ATEM BO 1 E 2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO". INDIVIDUAZIONE CONSORZIO DI DIRITTO PUBBLICO CON.AMI DI IMOLA QUALE DELEGATO DEL COMUNE DI ANZOLA EMILIA IN QUALITA' DI STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE E CONTROPARTE CONTRATTUALE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

Prima della trattazione del presente punto il Presidente ringrazia per la presenza il Direttore del CON.AMI, Dr. Loris Lorenzi, e il Direttore dell'Area Tecnica del Comune, Dr. Davide Fornalè.

Successivamente passa la parola al Sindaco e al Dr. Lorenzi.

Durante la discussione del punto entra il Consigliere De Franceschi, pertanto i presenti sono n. 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/2000 e s.m.i., il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali la riduzione *ex lege* dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere ed il successivo affidamento del servizio di distribuzione gas naturale da affidarsi esclusivamente mediante GARA per periodi non superiori a 12 anni;
- l'Art. 46-bis del D.L. 01.10.2007, n. 159, convertito con modificazioni in Legge del 29.11.2007, n. 222, successivamente modificato dall'Art. 2, comma 175, della Legge 24.12.2007, n. 244, prevede che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATeM);
- il D.M. 19.01.2011, sulla determinazione degli Ambiti Territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale, e il D.M. 18.10.2011, sulla determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale, hanno individuato gli Ambiti Territoriali Minimi (ATeM) e i Comuni appartenenti a ciascun Ambito; tra questi vengono riportati l'ATeM denominato "Bologna 1 – Città ed impianto di Bologna", comprendente il Comune di Bologna ed altri 18 Comuni e l'ATeM denominato "Bologna 2 - Provincia", comprendente il Comune di Imola ed altri 39 Comuni;
- per quanto riguarda l'Ambito Bologna 1, l'Art. 2, comma 1, del D.M. n. 226/2011 prevede che i Comuni dell'ambito demandino al Comune Capoluogo di Provincia il ruolo di Stazione Appaltante;
- per quanto riguarda l'Ambito Bologna 2, ricorrendo la fattispecie che il Comune Capoluogo di Provincia non appartiene all'ambito, l'Art. 2, comma 1, del D.M. n. 226/2011 prevede che i Comuni individuino un Comune capofila, o la Provincia o altro soggetto già istituito quale una società di patrimonio delle reti al quale demandare il ruolo di Stazione Appaltante;
- i Sindaci appartenenti all'ATeM Bologna 1 e all'ATeM Bologna 2 nell'incontro del 19 luglio 2012 hanno convenuto sull'opportunità di accorpamento fra i due ambiti territoriali per pervenire ad una GARA UNICA, individuando come capofila il Comune di Bologna;

- nel medesimo incontro i Sindaci hanno riconosciuto il CON.AMI, Consorzio di 23 Comuni di cui 16 facenti capo agli ATeM BO1 e BO2 quale rappresentante degli stessi. Il CON.AMI è un Ente Pubblico Locale, già costituito ed operativo ai sensi dell'Art. 31 e Art. 2, comma 2, e Art. 114 del TUEL n. 267/2000, e, in ragione di ciò, può essere a buon diritto equiparato alla funzionalità degli enti locali territoriali. Esso ha, da sempre, sviluppato competenze nei servizi pubblici e nella gestione delle reti e pertanto dispone di conoscenze tecniche in grado di svolgere parte rilevante delle attività necessarie per l'espletamento della gara;
Per quanto sopra detto, all'interno della Stazione Appaltante, e degli Enti che, in senso lato, ne fanno parte, sono disponibili competenze tecniche specialistiche che rendono opportuno l'utilizzo di dette risorse, prima di fare ricorso al mercato, nel rispetto del principio generale previsto dal codice dei contratti D.Lgs. n. 163/2006;
- successivamente i Sindaci appartenenti all'ATeM Bologna 1 e all'ATeM Bologna 2, nell'incontro del 06 dicembre 2012, hanno disposto la costituzione di una "cabina di regia" composta da un gruppo tecnico e da un gruppo politico finalizzato all'approfondimento della fattibilità dell'accorpamento suddetto prendendo atto della disponibilità di CON.AMI di Imola a predisporre bozze di istruttorie e di atti amministrativi per deliberare l'unificazione dei due ambiti;
- nei successivi incontri avvenuti in data 14 gennaio 2013, 31 gennaio 2013 e 21 febbraio 2013 sono stati individuati i componenti della "cabina di regia" ed è stata espressa la necessità di delegare il Comune di Bologna quale Stazione Appaltante e di individuare una Struttura Tecnica di Supporto agli uffici tecnici dei Comuni con competenze specifiche per le loro attività;
- nel frattempo, i Comuni dell'ATeM Bologna 1 - Città e Impianto di Bologna hanno assunto gli atti di competenza nelle date riportate a fianco di ciascun atto nell'ALLEGATO 1 della presente delibera, a seguito dell'avvio della procedura prevista dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. n. 226/2011 in data 19.07.2012 e quindi in tempo utile rispetto ai termini per detto adempimento previsti dal medesimo art. 2;
- i Comuni dei due ATeM hanno assunto atti che esprimono "*parere favorevole all'accorpamento, qualora possibile, degli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento della gara di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale "Bologna 1 - Città ed impianto" e "Bologna 2 - Provincia", tra loro limitrofi e confinanti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito dalla Legge 135/2012 istitutivo della Città metropolitana di Bologna*";
- la deliberazione dell'AEEG 407/2012/R/GAS, che regola la determinazione del valore del corrispettivo *una tantum* da erogare agli ambiti, definiva detto valore, nel caso di accorpamento di ambiti, solo per quelli con meno di 100.000 PdR (punti di riconsegna), senza precisare cosa sarebbe accaduto nel caso di accorpamenti che superassero i 100.000 PdR;
- l'insieme dei due ATeM BO1 e BO2 assomma complessivamente 466.832 PdR (dato ottenuto dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico);
- in data 30 maggio 2013 è stata pubblicata la deliberazione dell'AEEG 230/2013/R/GAS da cui si evince che il corrispettivo *una tantum* che compete all'ambito derivante dall'accorpamento è di Euro 900.000,00 (novecentomila);
- tale importo è stato confrontato con i costi presunti che dovranno essere sostenuti in relazione alle attività da svolgere che sono state così ripartite:
 - a) 500.000 Euro (cinquecentomila) per:

- 1) attività tecniche ed istruttorie, consistenti in acquisizione dei dati, loro analisi, valutazione delle reti in rapporto alla proprietà, alla consistenza, allo stato di conservazione, definizione degli elementi programmatici di sviluppo del territorio di ciascun Comune nel periodo di durata dell'affidamento;
 - 2) valutazione del Valore di Rimborso delle reti al Gestore uscente, per la parte di proprietà, alla luce di quanto previsto dall'Art. 5 del D.M. n. 226/2011 e degli oneri da riconoscere ai proprietari degli impianti ai sensi dell'Art. 8, comma 4, del citato decreto;
 - 3) redazione delle linee guida del piano di sviluppo da porre a base di gara;
- b) 400.000 Euro (quattrocentomila) per:
- 4) predisposizione del bando di gara compreso l'eventuale ricorso ad advisor tecnici/e giuridico amministrativi;
 - 5) individuazione e costituzione della Commissione di Gara.
- le attività di cui alla lettera a), per un importo complessivo stimato di circa 500.000 Euro, sono di competenza dei Comuni e della Struttura Tecnica di Supporto ai Comuni;
 - le attività di cui alla lettera b), dell'importo presunto di Euro 400.000,00, sono di competenza della Stazione Appaltante;
 - per quanto detto sopra, i costi delle attività previste sono compatibili con il valore del corrispettivo *una tantum* definito dalla delibera dell'AEEG 230/2013 e quindi l'accorpamento dei due ambiti è economicamente sostenibile;
 - nel successivo incontro avvenuto in data 24 luglio 2013 è stata condivisa la bozza di convenzione dal titolo "Convenzione tra i Comuni ATEM Bologna 1 e Bologna 2 per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e successiva gestione del contratto di servizio" ed è stato individuato il CON.AMI quale Controparte Contrattuale del contratto di servizio;
 - il corrispettivo alla Controparte Contrattuale è definito dall'Art. 8, comma 2, del D.M. n. 226/2011 come meglio specificato nella convenzione;
- Preso atto che:**
- oltre a quanto espresso negli incontri tra i Sindaci avvenuti nelle date citate in premessa, all'interno della cabina di regia, in qualità di referente tecnico, è presente il Consorzio CON.AMI di Imola, Consorzio Pubblico costituito dal Comune di Imola ed altri 22 Comuni, rappresentante 15 Comuni facenti capo ad ATeM BO 2 (Imola, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Dozza, Fontanelice, Medicina, Mordano, Bagnara di Romagna, Casola Valsenio, Massa Lombarda, Riolo Terme, Palazzuolo sul Senio) ed un Comune facente capo all'ATeM BO 1 (Firenze), che per questi è e si qualifica come modulo organizzativo degli Enti Locali per l'esercizio in forma congiunta di funzioni di interesse comune inerente al servizio in questione;
 - il Consorzio Pubblico CON.AMI ha le competenze tecniche specifiche per il ruolo di Struttura Tecnica di Supporto e Controparte Contrattuale;
- Rilevato che:**
- ai fini dell'accorpamento è necessario che i Comuni facenti parte dell'Ambito Bologna 1 e Ambito Bologna 2 demandino al Comune di Bologna il ruolo di Stazione Appaltante della GARA UNICA e che sia adottata apposita Convenzione ex Art. 30 del TUEL che regoli i rapporti fra i Comuni e che espliciti le deleghe

- conferite, le forme di consultazione, le maggioranze di voto, la modalità di ripartizione dei rimborsi;
- i molteplici e complessi adempimenti da sviluppare da parte degli Enti Pubblici coinvolti, che incideranno fortemente sull'assetto economico e sociale dei territori, rendono necessaria l'identificazione di una Struttura Tecnica di Supporto integrata;
 - tale struttura, -i cui costi saranno rimborsati dal gestore aggiudicatario della GARA, mediante corresponsione di quota parte dell'*una tantum*- è stata individuata nel Consorzio Pubblico CON.AMI di Imola che dovrà essere delegato, con la convenzione sopradetta, da tutti i Comuni degli ATeM Bologna 1 e Bologna 2 alla funzione di Struttura Tecnica di Supporto e Controparte Contrattuale;
 - per potere concludere le attività necessarie all'espletamento della gara, il Comune di Bologna dovrà essere delegato, con la convenzione sopradetta, al conferimento di incarichi professionali specialistici e dovrà provvedere al finanziamento delle somme necessarie per le attività elencate in premessa, che saranno rimborsate dal Gestore aggiudicatario della gara, mediante corresponsione della quota dell'*una tantum*;
 - il Comune di Bologna dovrà essere delegato, inoltre, con la convenzione sopradetta, alla nomina della Commissione di Gara provvedendo al finanziamento delle somme necessarie che saranno rimborsate dal Gestore aggiudicatario della gara, mediante corresponsione della quota dell'*una tantum*;
 - è opportuno siano ulteriormente definite le funzioni della "Cabina di Regia", fino ad oggi partecipata in maniera volontaria, individuando un numero di componenti, le modalità di convocazione e le competenze, formalizzando la costituzione di un Comitato Guida con compiti di vigilanza e controllo delle attività della Stazione Appaltante e della Struttura Tecnica di Supporto da specificarsi nella Convenzione ex Art. 30 del TUEL;

Rilevato infine che:

- l'Art. 2, comma 4, del D.M. del 19.01.2011 riserva alla facoltà degli Enti Locali l'accorpamento di più ambiti territoriali limitrofi per lo svolgimento della GARA UNICA;
- l'unificazione dei due ambiti è motivata oltre che dalla volontà di garantire maggiori economie di scala, sia nella fase di svolgimento della gara che nell'erogazione del servizio stesso, anche da un aumento dell'efficienza operativa nell'espletamento del compito istituzionale integrato di indirizzo e controllo reale del servizio di distribuzione gas naturale nei territori di BO1 e BO2 con attenzione alle politiche sociali ed alle nuove tecnologie;
- a tal fine, nell'interesse della comunità che essi stessi rappresentano, è opportuno sia istituita una formale cooperazione tra Enti Pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di Servizio Pubblico comune a questi ultimi;
- la dichiarazione di incostituzionalità del D.L. n. 201/2011 non altera l'obiettivo dell'accorpamento degli ambiti su base metropolitana, che è quello di erogare un servizio unitario efficiente e con funzioni coordinate;

Udita, sul punto, l'illustrazione del **Sindaco** nonchè l'intervento del **Dr. Lorenzi**, il quale approfondisce l'argomento in discussione e contemporaneamente proietta alcune slides illustrative;

Uditi, nell'ordine, gli interventi del Consigliere **Gallerani** (Capogruppo "La nostra Anzola"), del **Dr. Lorenzi**, e dei Consiglieri **Iovino** e **Facchini**;

Udite le repliche dei Consiglieri **Gallerani**, **Marchesini** (Capogruppo "Con Ropa. Insieme per Anzola"), **Iovino** e **Facchini**;

Uditi, inoltre, la dichiarazione di voto contrario espressa dal Consigliere **Gallerani** a nome del suo Gruppo, poiché secondo loro la convenzione non è tutelabile nei confronti del Comune di Anzola, ed infine l'intervento del **Sindaco**;

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 18.729;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 5 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Facchini, Zavattaro e Cannone) resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 17 componenti

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Gli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento della gara e l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale "Bologna 1 - Città ed impianto di Bologna" e "Bologna 2 - Provincia", tra loro limitrofi e confinanti, sono accorpati anche in relazione a quanto previsto dall'Art. 2, comma 4, del D.M. del 19.01.2011, dall'Art. 18 del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito nella Legge n. 135 del 07.08.2012, che ha istituito la Città Metropolitana di Bologna, e dalle delibere dell'AEEG 407/2012/R/GAS e 230/2013/R/GAS;
- 3) Sugli Ambiti accorpati è svolta una GARA UNICA per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;
- 4) A norma dell'Art. 2, comma 1, del D.M. n. 226/2011, il ruolo di Stazione Appaltante sia ricoperto dal Comune di Bologna, che opera in luogo e per conto del Comune di Anzola dell'Emilia ai sensi dell'Art. 2, comma 4, del D.M. n. 226/2011;
- 5) Il Comune di Anzola dell'Emilia individua, nell'ambito delle competenze rappresentate tra i referenti tecnici componenti la "cabina di regia" costituita come detto in premessa, il Consorzio di diritto pubblico CON.AMI di Imola, quale Ente Pubblico Locale, già costituito ed operativo ai sensi dell'Art. 31 e Art. 2, comma 2, e Art. 114 del TUEL n. 267/2000, cui è delegato il ruolo di Struttura Tecnica di Supporto nella fase di gara e di Controparte Contrattuale nella fase di attuazione del Servizio;
- 6) Viene approvata apposita Convenzione ex art. 30 del TUEL n. 267/2000 "Convenzione tra i Comuni ATEM Bologna 1 e Bologna 2 per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e successiva gestione del contratto di servizio" regolante i rapporti fra i Comuni Concedenti, la Stazione Appaltante e la Struttura Tecnica di Supporto, la quale ha già preso atto dei contenuti convenzionali e si è impegnata a sottoscriverli come da comunicazione PG 217753 del 05.09.2013, agli atti della stazione appaltante, e che prevede modalità di nomina, tempi, rimborsi del Comitato Guida e dei Comuni Concedenti, con compiti di vigilanza e controllo delle attività, allegata alla presente che diviene parte integrante del presente atto;
- 7) Il Comune di Bologna è delegato, nel caso ciò si renda necessario, al conferimento di incarichi professionali specialistici, provvedendo al finanziamento delle somme necessarie, per le attività elencate in premessa, che saranno rimborsate dal Gestore aggiudicatario della gara, mediante corresponsione di quota dell'una tantum;

- 8) Il Comune di Bologna è inoltre delegato alla nomina della Commissione di Gara di cui all'Art. 11 del D.M. n. 226/2011, secondo le modalità contenute nella "Convenzione tra i Comuni ATEM Bologna 1 e Bologna 2 per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e successiva gestione del contratto di servizio";
- 9) Le deleghe previste dalla presente delibera comportano l'esercizio esclusivo dei compiti e delle funzioni delegate da parte dell'Ente delegato, ivi compresa l'adozione di ogni occorrente decisione, senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi deleganti del Comune di Anzola dell'Emilia e con divieto di ogni duplicazione di attività;
- 10) I costi di svolgimento delle attività delegate al Comune di Bologna e al CON.AMI sono determinati secondo la "Convenzione tra i Comuni ATEM Bologna 1 e Bologna 2 per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e successiva gestione del Contratto di Servizio", di cui al precedente punto 6);

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 5 (Consiglieri Gallerani, Roncaglia, Facchini, Zavattaro e Cannone), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Convenzione tra il Comune di Bologna, i Comuni dell' ATEM "Bologna 1, Città ed Impianto di Bologna " e dell'Atem "Bologna 2, Provincia" ed il Consorzio CON.AMI per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e successiva gestione del Contratto di Servizio"

Il giorno, presso la sede del Comune di Bologna,

TRA

- il Comune di Bologna, rappresentato da ... a ciò abilitato da ...;

E

- il Consorzio CON.AMI, rappresentato da ... a ciò abilitato da ...

E

- elencare, con dicitura conforme a sopra, tutti gli altri Comuni dei due ATEM accorpani

PREMESSO CHE

per l'applicazione della D.Lgs. 164/2000, dell'Articolo 46-bis del DL 159/2007 convertito con Legge 222/2007, del D.M. 226/2011, dell'Articolo 18 del D.L. 95/2012 convertito con Legge 135/2012 ed in conformità alle disposizioni di cui agli Articoli 30, 31 e 2, comma 2 del D.L. 267/2000 nonché delle Delibere dell'AEEG 407/2012/R/GAS e 230/2013/R/GAS, al fine di svolgere in modo coordinato le attività della gara e successiva gestione del Contratto di Servizio per la Concessione del servizio di distribuzione GAS METANO, gli enti locali ricompresi negli Ambiti accorpati "Bologna 1 - Città ed impianto di Bologna" e "Bologna 2 - Provincia", così come definiti dal D.M. 19/01/2011 e dal D.M. 18/10/2011, stipulano la presente Convenzione a norma dell'Articolo 30 del D.Lgs. 267/2000.

Obiettivo di tale Convenzione è definire le modalità di rapporto tra i Comuni che assumono la funzione di "Comuni Concedenti" per il servizio distribuzione gas ed i Soggetti Pubblici Delegati da loro stessi per la definizione dei molteplici e complessi adempimenti da sviluppare da parte degli Enti Pubblici coinvolti che incideranno fortemente sull'assetto economico e sociale dei territori;

La presente convenzione:

- disciplina e delega le funzioni di Stazione Appaltante e di Struttura Tecnica di Supporto, limitatamente alla fase di gara.
- Disciplina le funzioni del Comitato di Monitoraggio e delega le funzioni della Controparte Contrattuale del Contratto di servizio in fase di ESECUZIONE DEL SERVIZIO .

L'obiettivo della Convenzione è quello di definire le forme di consultazione degli Enti Contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie nell'ambito di una cooperazione tra Enti Pubblici finalizzata a garantire l'adempimento di una funzione di Servizio Pubblico comune

a questi ultimi, al fine di raggiungere maggiori economie di scala ed un aumento dell'efficienza operativa nell'espletamento del compito istituzionale integrato di indirizzo e controllo reale del servizio di distribuzione Gas naturale nell'interesse della comunità che essi stessi rappresentano.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO A SEGUITO RIPORTATO

Articolo 1 – Soggetti coinvolti e rispettivi compiti

1.1 SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti che sono coinvolti nella presente Convenzione risultano essere:

- i **Comuni Concedenti**, identificati negli Enti Locali ricompresi negli Ambiti "Bologna 1- Città ed Impianto" e "Bologna 2 – Provincia";
- la **Stazione Appaltante**, identificata nel Comune di Bologna;
- la **Struttura Tecnica di Supporto**, identificata nel Consorzio CON.AMI di Imola;
- il **Comitato Guida**, collegio rappresentante i Comuni Concedenti al fine di coadiuvare la Stazione Appaltante in fase di gara;
- la **Controparte Contrattuale** (delegato), identificata nel CON.AMI di Imola;
- il **Comitato di Monitoraggio**, collegio rappresentante i Comuni Concedenti al fine di coadiuvare la Controparte Contrattuale in fase di attuazione del servizio.

[1.1.1] I 59 (cinquantanove) Comuni Concedenti sono identificati negli Enti Locali ricompresi negli Ambiti "Bologna 1- Città ed Impianto" e "Bologna 2 – Provincia" così come descritti nel D.M. 18/10/2011.

[1.1.2] Il ruolo di Stazione Appaltante per lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara unica di cui all'Art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011, è delegato al Comune di Bologna, in qualità di Comune Capoluogo di Provincia, che opera in luogo e per conto di tutti i Comuni deleganti compresi negli Ambiti accorpati.

[1.1.3] Il Comune di Bologna è coadiuvato dal Consorzio di diritto pubblico CON.AMI di Imola, cui è delegato il ruolo di Struttura Tecnica di Supporto e per le funzioni così attribuite opera in luogo e per conto di tutti i Comuni deleganti compresi negli Ambiti accorpati.

[1.1.4] La Stazione Appaltante, con il supporto della Struttura Tecnica di Supporto, qualora si rendano necessarie consulenze e studi nell'ambito degli incarichi professionali specialistici, come definiti al successivo Art. 10, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione e per la sua attuazione in genere, verifica in via preliminare l'attribuzione di incarichi all'Università degli Studi di Bologna attraverso i Dipartimenti e le Strutture di cui essa si compone nel rispetto delle norme di Legge in materia di affidamento degli incarichi.

1.2 COMPITI DEI COMUNI CONCEDENTI

[1.2.1] I singoli Comuni Concedenti indicano i propri rappresentanti, secondo il raggruppamento deliberato e riportato in ALLEGATO 1, sia per il Comitato Guida che per il Comitato di Monitoraggio. Eventuali sostituzioni dei rappresentanti saranno comunicate all'Assemblea dei Comuni Concedenti ed ai Comitati dal Comune del raggruppamento che rappresenta il maggior numero di punti di riconsegna in quel gruppo.

[1.2.2] Ai singoli Comuni Concedenti spettano altresì, ai sensi del D.M. 226/11, i seguenti compiti:

- reperire la Concessione in essere (Contratto di Servizio o Contratto di affidamento) con l'attuale Gestore/i del servizio di distribuzione Gas naturale;
- reperire e fornire la documentazione interna all'Ente necessaria a valutare l'esattezza e la correttezza di tutti i dati e le informazioni fornite dal gestore in relazione:
 - a) alle quote di impianto di proprietà del gestore stesso, del Comune o di terzi;
 - b) alle norme tecniche adottate nel corso degli anni per la realizzazione degli impianti su aree pubbliche per opere di urbanizzazione (sezioni di scavo e reinterro, fascia di rifacimento del manto stradale, ...);
- reperire e fornire la pianificazione urbanistica prevista nel Comune stesso;
- fornire le indicazioni sulle esigenze di ammodernamento e/o ampliamento del servizio per l'elaborazione del Piano di Sviluppo minimo.

[1.2.3] Ogni Comune dovrà indicare il proprio referente in seno ad ogni gruppo di cui all'ALLEGATO 1, con i relativi recapiti mail per le comunicazioni ordinarie ed ufficiali (mail di servizio e PEC) da inoltrare alla Stazione Appaltante. Ogni variazione all'ALLEGATO 1 dovrà essere comunicata entro 3 (tre) giorni lavorativi alla Stazione Appaltante.

1.3 COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

[1.3.1] Alla Stazione Appaltante, individuata nel Comune di Bologna, sono delegati:

- la richiesta dei dati ai Gestori di cui all'Art. 4 del D.M. 226/11 e di ogni altro dato e specifica per conto dei comuni deleganti;
- la predisposizione e la pubblicazione degli atti di gara, in applicazione del D.M. 226/11, anche sulla base degli atti della Struttura Tecnica di Supporto, come previsto negli articoli che seguono;
- i correlati rapporti con l'AEEG e con gli eventuali altri Enti Terzi coinvolti;
- il conferimento di incarichi professionali specialistici di cui all'Art. 9, comma 9.1, lettera A3 della presente Convenzione;
- la nomina della Commissione di Gara;
- la cura dello svolgimento della gara ed i rapporti con la Commissione di Gara;
- il supporto alle attività della Commissione di Gara e l'aggiudicazione definitiva della gara stessa, con ogni occorrente adempimento comunicativo e pubblicitario;

[1.3.2] Alla Stazione Appaltante spetta anche la proposta dei membri della Commissione di gara, ai sensi dell'Art. 11 del D.M. 226/11, che saranno sottoposti al parere dell'Assemblea dei Comuni Concedenti e del Comitato Guida, ai fini della successiva scelta secondo quanto riportato nella presente Convenzione.

[1.3.3] La Stazione Appaltante dovrà inoltre dare informazione mediante relazione quadrimestrale al Comitato Guida circa le attività in corso con il contributo della Struttura Tecnica di Supporto;

[1.3.4] Compito della Stazione Appaltante è l'informazione ai Comuni Concedenti della pubblicazione degli atti di gara, della nomina della Commissione di gara, dell'aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara oltre ad ogni altra comunicazione attinente la gara stessa di rilevanza per i Comuni Concedenti.

1.4 COMPITI DELLA STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO

[1.4.1] Alla Struttura Tecnica di Supporto, identificata nel Consorzio CON.AMI di Imola, è delegata la verifica dei dati forniti dai Gestori alla Stazione Appaltante ai sensi dell'Art. 4 del D.M. 226/11 e/o agli Enti Locali Concedenti e sono inoltre delegate tutte le attività connesse alle successive richieste di integrazione dei dati medesimi presso i Gestori.

[1.4.2] I dati reperiti dai Comuni e rielaborati dalla Struttura Tecnica di Supporto ed i dati reperiti direttamente dalla Struttura Tecnica di Supporto stessa saranno validati dai Comuni Concedenti nei tempi e nei modi stabiliti in ALLEGATO 2.

[1.4.3] In caso di rifiuto, anche parziale, dei Gestori di fornire i dati richiesti o di mancato rispetto, da parte dei medesimi, del termine perentorio di cui all'Art. 4, commi 5 e 6 del D.M.

226/11, nonché in caso di disaccordo tra la Struttura Tecnica di Supporto e i Gestori in relazione alle proposte di rettifica formulate dal primo ai secondi, la Struttura Tecnica di Supporto è delegata a procedere unilateralmente alle occorrenti stime, fermo restando l'applicazione dell'Art. 25, comma 7 del citato D.L. n. 1/2012 e dell'Art. 4, comma 6 del D.M. 226/2011.

[1.4.4] Sulla base dei dati reperiti e/o delle stime di cui ai commi precedenti, la Struttura Tecnica di Supporto potrà redigere i conteggi per la determinazione del valore di rimborso di cui all'Art. 5 del D.M. 226/11 da sottoporre all'approvazione della Comitato Guida ed alla Stazione Appaltante, la quale terrà i rapporti con l'AEEG e le altre Autorità amministrative competenti al riguardo.

Qualora la Struttura Tecnica ritenga necessario il ricorso a competenze specialistiche tecniche, potrà farne richiesta alla stazione appaltante.

[1.4.5] La Struttura Tecnica di Supporto è altresì delegata a supportare gli specialisti incaricati dalla Stazione Appaltante e/o predisporre:

- i documenti relativi alle linee guida programmatiche d'ambito di cui all'Art. 9, comma 3, del D.M. 226/2011, con le relative giustificazioni;
- i documenti relativi agli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, di cui all'Art. 9, comma 4 del D.M. 226/11;
- gli elaborati necessari all'espletamento della gara di cui all'Art. 9, comma 6 del medesimo Decreto.

Tali documenti saranno da sottoporre alla Stazione Appaltante per l'approvazione da parte del Comitato Guida.

Per le finalità delegate, la Struttura Tecnica di Supporto terrà ogni occorrente rapporto con i Comuni Concedenti.

[1.4.6] Alla Struttura Tecnica di Supporto potrà inoltre essere richiesta assistenza da parte della Commissione di Gara per l'analisi delle offerte tecniche presentate dai partecipanti alla gara di affidamento del servizio di distribuzione Gas naturale con le modalità che verranno concordate in seguito alla nomina della Commissione stessa.

[1.4.7] La Struttura Tecnica di Supporto dovrà inoltre dare informazione mediante relazione bimestrale alla Stazione Appaltante circa le attività in corso.

FASE DI GARA

Articolo 2 – Forme di consultazione e maggioranze di voto

[2.1] Tutte le decisioni di competenza dei Comuni Concedenti sono assunte dagli stessi in forma assembleare.

La convocazione dell'Assemblea avviene:

- su richiesta della Stazione Appaltante;
- su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Comitato Guida

mediante convocazione agli Enti sottoscrittori in forma scritta a mezzo PEC almeno 7 (sette) giorni prima della riunione stessa. Per ragioni di urgenza il termine di 7 gg può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

L'Assemblea dei Comuni Concedenti è convocata almeno una volta all'anno.

[2.2] L'Assemblea decide due diverse modalità dipendentemente dall'oggetto delle questioni, che saranno suddivise in questioni rilevanti e questioni ordinarie.

Le questioni rilevanti avranno per oggetto:

- Approvazione del Bando di Gara;
- Approvazione del VIR;
- Approvazione del Piano di Sviluppo;
- Modifica delle condizioni della Convenzione.

[2.3] Per le questioni rilevanti le delibere dell'Assemblea dei Comuni Concedenti saranno assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Comuni compresi negli Ambiti unitariamente considerati, che rappresentino altresì almeno i due terzi delle utenze gas servite all'interno degli ambiti medesimi (numero di punti di riconsegna). Al fine delle maggioranze sono da considerare i valori dei punti di riconsegna relativi alla data del 31 dicembre 2012 come riportati nell'ALLEGATO 1 . Un provvedimento si considera approvato quando le due suddette condizioni risultano contemporaneamente soddisfatte.

Per le questioni ordinarie le decisioni saranno assunte con i criteri sopra riportati ma le suddette maggioranze faranno riferimento ai due terzi dei presenti alla riunione.

[2.4] E' consentita la partecipazione all'Assemblea e la votazione tramite delega senza alcuna limitazione. Le deleghe previste dalla presente convenzione comportano l'esercizio esclusivo dei compiti e delle funzioni delegate da parte dell'Ente delegato, ivi compresa l'adozione di ogni occorrente decisione, senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi dei Comuni deleganti e con divieto di ogni duplicazione di attività.

[2.5] L'Assemblea si ritiene valida con la presenza dei Comuni Concedenti che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei punti di riconsegna e comunque da almeno un quarto dei Comuni Concedenti. Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte.

Articolo 3 – Comitato Guida: nomina e compiti

[3.1] I Comuni Concedenti nominano un Comitato Guida, i cui componenti saranno scelti degli Enti Concedenti raggruppati come da tabella ALLEGATO 1, in numero massimo di 20 (venti), tra persone di comprovata esperienza e professionalità.

I nominativi dei componenti prescelti sono nominati a maggioranza assoluta dei Comuni del raggruppamento, al più tardi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla sottoscrizione della Convenzione e sono comunicati alla Stazione Appaltante. Eventuali sostituzioni potranno avvenire nell'ambito del numero di rappresentanza definite in ALLEGATO 1 con immediata comunicazione delle variazioni alla Stazione Appaltante.

Al fine di ridurre il numero dei membri del Comitato Guida, nel rispetto comunque dei pdr da rappresentare, il Comune di Bologna indica 4 (quattro) membri ciascuno dei quali rappresenta 2 (due) voti in seno al Comitato Guida. Dunque i voti dell'unanimità del Comitato Guida risultano essere 24 (ventiquattro) in totale.

[3.2] Fa parte di diritto del Comitato Guida il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato dalla Stazione Appaltante che svolgerà anche le funzioni di Presidente del Comitato Guida.

[3.3] Il Comitato Guida svolge una funzione di controllo, verifica e vigilanza nei confronti dei soggetti delegati dai Comuni Concedenti nelle rispettive attività per l'adempimento delle obbligazioni di Legge circa l'affidamento del servizio di distribuzione gas metano, nell'interesse dei Comuni Concedenti stessi.

[3.4] Al Comitato Guida è affidato il compito di approvare tutti i documenti preparatori attinenti la gara.

[3.5] Al Comitato Guida sono altresì affidate le seguenti funzioni:

- la valutazione delle linee guida per l'assegnazione eventuale di incarichi in seguito a gara informale tra 3 – 5 soggetti, anche su proposta dalla Stazione Appaltante;
- la tempestiva informazione verso i Comuni Concedenti di tutte le decisioni e dei provvedimenti assunti.

[3.6] La documentazione di lavoro del Comitato Guida è predisposta dalla Struttura Tecnica di Supporto alla quale sono altresì affidati tutti i compiti di segreteria e gestione amministrativa del Comitato stesso. Tutte le comunicazioni avverranno tramite mail utilizzando gli indirizzi (mail di servizio e PEC) che saranno comunicate entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione

Articolo 4 – Funzionamento del Comitato Guida

[4.1] Il Comitato Guida è convocato dal Presidente tramite mail con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni; in caso di particolari necessità la partecipazione può avvenire anche tramite l'utilizzo di videoconferenza o strumenti equivalenti.

[4.2] Il Comitato Guida è convocato almeno con frequenza (quadrimestrale) dal Presidente, che lo convoca comunque ogni volta lo ritenga opportuno. In caso di urgenze il Comitato può essere convocato dal Presidente con preavviso ridotto a 24 (ventiquattro) ore qualora lo stesso ne ravvisi la necessità. Le convocazioni avverranno a mezzo mail.

[4.3] E' facoltà dei membri del Comitato Guida, nel caso raggiungano la quota di almeno un terzo dei rappresentanti ed entro 10 (dieci) giorni solari dall'assunzione della determinazione, richiedere di sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea dei Comuni Concedenti una disposizione assunta a maggioranza dal Comitato Guida stesso.

[4.4] Il Comitato Guida delibera con la maggioranza semplice dei presenti in tutti i casi.

[4.5] Il verbale delle riunioni del Comitato Guida, validato dal Presidente, sarà comunicato ai Comuni Concedenti ed alla Stazione Appaltante mediante posta elettronica.

Articolo 5 – Commissione di Gara: criteri di scelta, nomina, assistenza

[5.1] L'Assemblea dei Comuni Concedenti, su proposta motivata della Stazione Appaltante e previa valutazione del Comitato Guida, esprime il proprio parere sulla composizione della Commissione di Gara, ai sensi dell'Art. 11 del D.M. 226/2011 i cui componenti saranno nominati dalla Stazione Appaltante, e ne determina il compenso nell'ambito dell'importo stabilito all'Art. 10, comma 10.1, lettera A4. La nomina e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta a cura della Stazione Appaltante.

[5.2] La Commissione di Gara è composta da 5 (cinque) esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione gas o dei servizi pubblici locali. I commissari sono scelti fra professionisti iscritti da almeno dieci anni negli Albi Professionali o laureati con almeno dieci anni di esperienza nel settore del gas presso Imprese e/o Istituzioni o professori universitari di ruolo, ai sensi dell'Art. 11, commi 5, 6, 7, 8, del D.M. 226/2011.

[5.3] La Commissione di Gara può richiedere l'assistenza della Struttura Tecnica di Supporto per l'analisi tecnica delle offerte presentate dai Partecipanti alla gara di affidamento del servizio di distribuzione Gas naturale con le modalità che verranno concordate in seguito alla nomina della Commissione stessa.

[5.4] La Commissione di Gara sarà definitivamente sciolta all'aggiudicazione definitiva del servizio di distribuzione GAS secondo le modalità espresse dal D.M. 226/11.

FASE DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 6 – Forme di consultazione e maggioranze di voto

[6.1] Tutte le decisioni di competenza dei Comuni Concedenti sono assunte dagli stessi in forma assembleare.

La convocazione dell'Assemblea avviene:

- su richiesta della Stazione Appaltante;
- su richiesta di almeno 1/3 dei membri del Comitato Guida;
- mediante convocazione agli Enti sottoscrittori in forma scritta a mezzo PEC almeno 7 (sette) giorni prima della riunione stessa. Per ragioni di urgenza il termine di 7 gg può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

L'Assemblea dei Comuni Concedenti è convocata almeno una volta all'anno.

[6.2] L'Assemblea decide due diverse modalità dipendentemente dall'oggetto delle questioni, che saranno suddivise in questioni rilevanti e questioni ordinarie.

Le questioni rilevanti avranno per oggetto la modifica delle condizioni della Convenzione.

[6.3] Per le questioni rilevanti le delibere dell'Assemblea dei Comuni Concedenti saranno assunte con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Comuni compresi negli Ambiti unitariamente considerati, che rappresentino altresì almeno i due terzi delle utenze gas servite all'interno degli ambiti medesimi (numero di punti di riconsegna). Al fine delle maggioranze sono da considerare i valori dei punti di riconsegna relativi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, che saranno aggiornati entro il 1^o trimestre di ogni anno. Un provvedimento si considera approvato quando le due suddette condizioni risultano contemporaneamente soddisfatte.

Per le questioni ordinarie le decisioni saranno assunte con i criteri sopra riportati ma le suddette maggioranze faranno riferimento ai due terzi dei presenti alla riunione.

[6.4] E' consentita la partecipazione all'Assemblea e la votazione tramite delega senza alcuna limitazione. Le deleghe previste dalla presente convenzione comportano l'esercizio esclusivo dei compiti e delle funzioni delegate da parte dell'Ente delegato, ivi compresa l'adozione di ogni occorrente decisione, senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi dei Comuni deleganti e con divieto di ogni duplicazione di attività.

[6.5] L'Assemblea si ritiene valida con la presenza dei Comuni Concedenti che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei punti di riconsegna e comunque da almeno un quarto dei Comuni Concedenti. Entrambe le condizioni devono essere soddisfatte.

Articolo 7– Comitato di Monitoraggio: nomina e compiti

[7.1] I Comuni Concedenti, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima della sottoscrizione del Contratto di Servizio, nominano un Comitato di Monitoraggio al fine di coadiuvare la Controparte Contrattuale nelle funzioni di vigilanza e controllo di cui all'Art. 2, comma 5, del D.M. 226/11.

I componenti del Comitato di Monitoraggio saranno scelti dai Comuni Concedenti raggruppati come da tabella ALLEGATO 1, in numero massimo di 15 (quindici), selezionati tra persone di comprovata esperienza e professionalità ai sensi dell'Art. 2, comma 5, del D.M. 226/2011. I nominativi dei componenti prescelti sono comunicati alla Controparte Contrattuale (Delegato) ed al Gestore del Servizio di distribuzione gas metano.

I nominativi dei componenti prescelti saranno nominati a maggioranza assoluta dei Comuni del raggruppamento.

[7.2] Il Comitato di Monitoraggio nomina il Presidente tra i membri del Comune di Bologna.

[7.3] Il Comitato di Monitoraggio è convocato almeno con frequenza semestrale dal Presidente salvo maggiori urgenze per le quali il Comitato può essere convocato con preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

[7.4] Il Comitato di Monitoraggio delegato dai Comuni Concedenti svolge una funzione di:

- controllo e vigilanza nei confronti del Gestore del Servizio di distribuzione gas metano ai fini dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio stesso;
- verifica e coadiuva le attività della Controparte Contrattuale.

[7.5] Al Comitato di Monitoraggio è affidato altresì il compito di approvare il Contratto di Servizio definitivo che verrà sottoscritto tra il Gestore e la Controparte Contrattuale.

[7.6] Il Comitato di Monitoraggio può richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Comuni Concedenti al fine di sottoporre all'Assemblea stessa l'analisi e la valutazione di problematiche specifiche qualora un terzo dei suoi membri ne faccia formale richiesta al Presidente.

[7.7] La documentazione di lavoro del Comitato di Monitoraggio è predisposta dalla Controparte Contrattuale alla quale sono altresì affidati tutti i compiti di segreteria e gestione amministrativa del Comitato stesso. Tutte le comunicazioni avverranno tramite mail utilizzando gli indirizzi (mail di servizio e PEC) che saranno comunicate entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 8 – Regolamento di funzionamento del Comitato di Monitoraggio

[8.1] Il Comitato di Monitoraggio è convocato dal Presidente tramite mail con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni; in caso di particolari necessità la partecipazione può avvenire anche tramite l'utilizzo di videoconferenza o strumenti equivalenti;

[8.2] Il Comitato di Monitoraggio delibera con la maggioranza semplice dei presenti in tutti i casi.

[8.3] E' facoltà dei membri del Comitato di Monitoraggio, nel caso raggiungano la quota di almeno un terzo dei rappresentanti, richiedere di sottoporre ad approvazione da parte dell'Assemblea dei Comuni Concedenti una disposizione assunta a maggioranza dal Comitato di Monitoraggio stesso.

[8.4] Il Comitato adotta un Regolamento di organizzazione e funzionamento (ALLEGATO 3) e può operare senza particolari formalità. I nominativi dei componenti del Comitato di Monitoraggio nonché il Regolamento adottato e i suoi aggiornamenti vengono comunicati al Gestore ed alla Controparte Contrattuale; eventuali modifiche saranno comunicate entro 5 (cinque) giorni lavorativi alle Parti.

Articolo 9 – Rapporti con la Controparte Contrattuale

[9.1] Il ruolo di Controparte Contrattuale nel Contratto di Servizio, che ha il compito di curare ogni rapporto con il Gestore Subentrante secondo il Contratto di Servizio sottoscritto dalle Parti, è delegato al Consorzio CON.AMI che opera in luogo e per conto di tutti i Comuni Concedenti compresi negli ambiti accorpati.

[9.2] La Controparte Contrattuale è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo del Gestore Subentrante, dal Comitato di Monitoraggio come dettagliato all'Articolo precedente e secondo il Regolamento di organizzazione e funzionamento di cui all'ALLEGATO 3.

[9.3] La documentazione di lavoro del Comitato di Monitoraggio è predisposta dalla Controparte Contrattuale alla quale sono altresì affidati tutti i compiti di segreteria e gestione amministrativa del Comitato stesso.

[9.4] La Controparte Contrattuale può richiedere la convocazione del Comitato di Monitoraggio attraverso comunicazione scritta (PEC) al Presidente del Comitato per la trattazione di problematiche specifiche che necessitino di risposta in tempi ristretti.

ACCORDI GENERALI

Articolo 10 – Rapporti finanziari

10.1 FASE DI GARA

[10.1] I costi di svolgimento delle attività delegate dai Comuni Concedenti in fase di gara, determinati ai sensi delle Delibere dell'AEEG 407/2012 e 230/2013, che ammontano ad Euro 900.000,00 (novecentomila Euro), saranno così ripartiti:

[10.1.1] 180.000,00 Euro (centottantamila Euro) saranno distribuiti ai Comuni Concedenti dal Gestore Subentrante per l'espletamento delle attività di cui all'Art. 1.2 di tale Convenzione, comma 4 e saranno ripartiti proporzionalmente al numero di punti di riconsegna di ciascun Comune Concedente, come descritto in ALLEGATO 4

[10.1.2] Le restanti somme fino a 720.000,00 Euro (settecentoventimila Euro) saranno utilizzate per le attività tecniche proprie della Stazione Appaltante, per la Struttura Tecnica di Supporto e per il conferimento di incarichi professionali specialistici presumibilmente suddivise come segue:

A1 - STAZIONE APPALTANTE:	30.000,00 €
A2 – STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO	320.000,00 €
A3 – INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI	240.000,00 €
<u>A4 - COMMISSIONE DI GARA</u>	<u>130.000,00 €</u>

T1 TOTALE **720.000,00 €**

[10.2] Tutte le somme anzidette saranno corrisposte a titolo di *Una Tantum* dal Gestore Subentrante.

Le risorse necessarie alla Stazione Appaltante di cui al suddetto all'Art. 10, comma 10.1.2, lettera A1, le risorse per il conferimento degli incarichi specialistici di cui alla lettera A3 e per la Commissione di Gara di cui alla lettera A4 saranno anticipate dalla Stazione Appaltante e troveranno copertura nei bilanci del Comune di Bologna ed a questo rimborsate dal Gestore Subentrante ai sensi del D.M. 226/2011.

Le risorse necessarie alla Struttura Tecnica di Supporto di cui al suddetto all'Art. 10, comma 10.1.2, lettera A2 saranno anticipate dal Consorzio CON.AMI di Imola e rimborsate allo stesso con le medesime modalità sopra descritte.

[10.3] Ogni decisione in ordine alla variazione dei suddetti valori economici che modifichi l'importo delle singole voci, ma non muti la loro somma complessiva, sarà assunta dal Comitato Guida. All'Assemblea dei Comuni Concedenti è riservata ogni decisione in merito a variazioni dell'importo complessivo.

[10.4] I costi per l'utilizzo di personale proprio dei singoli Comuni Concedenti e della Stazione Appaltante per lo svolgimento delle attività connesse al presente accordo saranno a carico di ciascun Comune.

[10.5] la Struttura Tecnica di Supporto anticiperà i costi delle prestazioni che alla stessa saranno richieste dai singoli Comuni Concedenti per l'espletamento di parte dei propri compiti di cui al precedente Articolo [1.2]. Quanto sopra risulta valido nei limiti delle somme spettanti a ciascun Comune Concedente in base agli importi di cui alla tabella ALLEGATO 4.

Tutte le somme anticipate dalla Struttura Tecnica di Supporto saranno rimborsate alla stessa dal Gestore Subentrante ai sensi del D.M. 226/11.

10.2 FASE DI GESTIONE DEL SERVIZIO

[10.7] Il corrispettivo annuale di cui all'Art. 8, comma 2, del D.M. 226/11, come specificato dall'Art. 26 dello schema di Contratto Tipo approvato dall'AEEG con Delibera 514/12, spetta nella misura del 10% ai Comuni Concedenti e nella misura del 90% alla Controparte Contrattuale (Delegato).

Ogni Comune potrà svolgere la quota di attività per conto della Controparte Contrattuale a fronte della corresponsione da parte della stessa di un rimborso proporzionale all'impegno per 1000 pdr per le attività effettuate, valutato con i medesimi parametri utilizzati per le retribuzioni di tali attività alla Controparte Contrattuale.

[10.8] La quota del 10% a favore dei Comuni Concedenti costituisce rimborso per le attività del Comitato di Monitoraggio.

Articolo 11 – Durata, inadempienze e revoche

[11.1] La durata della Convenzione inizia all'atto della sottoscrizione e termina alla fine del primo periodo di affidamento del servizio di distribuzione GAS metano, con possibilità di proroga proposta dal Comitato di Monitoraggio all'Assemblea dei Comuni Concedenti sino alla fine del secondo periodo.

[11.2] Gli atti di costituzione della Città Metropolitana di Bologna potranno disciplinare il subentro degli organismi metropolitani nei compiti attribuiti dalla presente Convenzione al Comune di Bologna.

[11.3] In caso di gravi ritardi o inadempienze della Stazione Appaltante e della Controparte Contrattuale nell'esercizio anche di parte delle attività delegate, il Comitato Guida in sede di Gara ed il Comitato di Monitoraggio in sede di gestione del servizio sono delegati a proporre all'Assemblea dei Comuni Concedenti di pronunciare nei confronti del soggetto inadempiente, previa diffida, la revoca delle deleghe conferite.

ALLEGATI

**ALLEGATO 1: RAGGRUPPAMENTI DEI COMUNI CONCEDENTI
E RAPPRESENTANTI COMITATO GUIDA E COMITATO DI MONITORAGGIO**

ALLEGATO 1: RAGGRUPPAMENTI DEI COMUNI CONCEDENTI E RAPPRESENTANTI COMITATO GUIDA E COMITATO DI MONITORAGGIO

1	RAGGRUPPAMENTO 1	n. p.d.r.	C.GUIDA	C.MONIT.	NOME ref comunale e comitato	TEL. E MAIL
2	Argelato	BO	4.218			
1C	Bentivoglio	BO	1.990			
5C	Castel Maggiore	BO	7.835			
11	Castello d'Argile	BO	3.046			
17	Galliera	BO	2.278			
29	Pieve di Cento	BO	3.052			
31	San Giorgio di Piano	BO	3.604			
33	San Pietro in Casale	BO	5.240			
TOTALE p.d.r.			31.263	2 membri	1 membro	

5	RAGGRUPPAMENTO 5	n. p.d.r.	C.GUIDA	C.MONIT.	NOME ref comunale e comitato	TEL. E MAIL
3	Baricella	BO	2.560			
5	Budrio	BO	6.983			
8C	Granarolo dell'Emilia	BO	4.368			
25	Minerbio	BO	3.991			
26	Molinella	BO	6.999			
22	Malalbergo	BO	3.733			
TOTALE p.d.r.			28.634	2 membri	1 membro	

2	RAGGRUPPAMENTO 2	n. p.d.r.	C.GUIDA	C.MONIT.	NOME ref comunale e comitato	TEL. E MAIL
2C	Bologna	BO	212.178			
TOTALE p.d.r.			212.178	4 membri *	6 membri	

6	RAGGRUPPAMENTO 6	n. p.d.r.	C.GUIDA	C.MONIT.	NOME ref comunale e comitato	TEL. E MAIL
9C	Loiano	BO	2.178			
6C	Castenaso	BO	6.264			
10C	Monghidoro	BO	1.949			
11C	Monterenzio	BO	2.351			
13C	Ozzano dell'Emilia	BO	5.890			
14C	Pianoro	BO	7.622			
17C	San Lazzaro di Savena	BO	15.090			
TOTALE p.d.r.			41.344	2 membri	1 membro	

3	RAGGRUPPAMENTO 3	n. p.d.r.	C.GUIDA	C.MONIT.	NOME ref comunale e comitato	TEL. E MAIL
4C	Casalecchio di Reno	BO	17.716			
13	Crespellano	BO	4.163			
18C	Sasso Marconi	BO	5.789			
35	Zola Predosa	BO	8.610			
27	Monte San Pietro	BO	3.962			
TOTALE p.d.r.			40.240	2 membri	1 membro	

7	RAGGRUPPAMENTO 7	n. p.d.r.	C.GUIDA	C.MONIT.	NOME ref comunale e comitato	TEL. E MAIL
20	Imola	BO	32.228			
4	Borgo Tossignano	BO	1.378			
7	Casalfiumanese	BO	1.309			
8	Castel del Rio	BO	472			
10	Castel Guelfo di Bologna	BO	1.780			
12	Castel San Pietro Terme	BO	9.384			
14	Dozza	BO	2.703			
15	Fontanelice	BO	798			
24	Medicina	BO	6.874			
28	Mordano	BO	1.668			
19C	Firenze	FI	1.243			
36	Bagnara di Romagna	RA	930			
37	Casola Valsenio	RA	978			
39	Riolo Terme	RA	2.258			
38	Massa Lombarda	RA	4.652			
40	Palazzo sul Senio	FI	577			
TOTALE p.d.r.			69.232	4 membri	3 membri	

4	RAGGRUPPAMENTO 4	n. p.d.r.	C.GUIDA	C.MONIT.	NOME ref comunale e comitato	TEL. E MAIL
6	Camugnano	BO	GPL			
9	Castel di Casio	BO	707			
7C	Castiglione dei Pepoli	BO	1.503			
16	Gaggio Montano	BO	1.241			
18	Granaglione	BO	404			
19	Grizzana Morandi	BO	1.105			
21	Lizzano in Belvedere	BO	570			
23	Marzabotto	BO	2.780			
12C	Monzuno	BO	2.655			
30	Porretta Terme	BO	1.684			
16C	San B. Val di Sambro	BO	855			
34	Vergato	BO	3.244			
TOTALE p.d.r.			16.748	2 membri	1 membro	

8	RAGGRUPPAMENTO 8	n. p.d.r.	C.GUIDA	C.MONIT.	NOME ref comunale e comitato	TEL. E MAIL
1	Anzola dell'Emilia	BO	5.630			
3C	Calderara di Reno	BO	6.166			
15C	Sala Bolognese	BO	3.251			
32	San Giovanni in Persiceto	BO	12.146			
TOTALE p.d.r.			27.193	2 membri	1 membro	

IL NUMERO TOTALE DEI MEMBRI DEL **COMITATO GUIDA** E' PARI A **20**, IL **TOTALE DEI VOTI E' DI 24** (I VOTI DEI MEMBRI DEL **COMUNE DI BOLOGNA PESANO IL DOPPIO**)

IL NUMERO TOTALE DEI MEMBRI DEL **COMITATO DI MONITORAGGIO** E' PARI A **15** (ex Art. 2 comma 5 DM 226/11)

p.d.r. numero dei punti di riconsegna da aggiornare al 31 dicembre di ogni anno

TOTALE PDR AL 31 12 2008 **466.832**

ALLEGATO 2: PROCEDURA DI VALIDAZIONE DEI DOCUMENTI TECNICI

Il presente Protocollo ha la finalità di regolamentare gli accordi tra la Struttura Tecnica di Supporto, rappresentata dal CON.AMI di Imola, ed i Comuni Concedenti allo scopo di raccogliere e validare i dati tecnici necessari all'elaborazione della gara per la gestione della distribuzione del gas naturale in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 226/11.

Art.1 – Modalità di rapporto tra i Comuni Concedenti e il CON.AMI

Il CON.AMI istituisce l'Ufficio Gara Gas (presso il CON.AMI in via Mentana 10 ad Imola) per la raccolta e l'analisi dei dati forniti dall'attuale Gestore ai singoli Comuni. Il Referente Tecnico per ogni Comune Concedente viene individuato in un funzionario dell'Ufficio medesimo e sarà indicato per ogni Comune.

Per contro ogni Comune Concedente nominerà il proprio Responsabile Tecnico (abbreviato RT) in relazione alle attività delegate al CON.AMI che sarà interlocutore per il Referente Tecnico dell'Ufficio Gara Gas (abbreviato RTGG) del CON.AMI.

I nominativi del RT ed RTGG per ogni Comune Concedente sarà comunicato al più tardi entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione delle Convenzione cui fa riferimento il presente Allegato.

Art. 2 – Reperimento, organizzazione e validazione dei dati

[2.1] ELABORAZIONE DEL DATABASE RELAZIONALE

Il CON.AMI raccoglie dalla Stazione Appaltante i dati forniti dal Gestore di cui all'Art. 4, commi 1, 2, 7, del D.M. 226/11 e li elabora in un DATABASE relazionale utilizzando i primi dati ricevuti dal Gestore stesso nel formato definito dall'AEEG.

[2.2] FILOSOFIA DEL DATABASE

In questo DATABASE sarà regolamentata la presenza di informazioni duplicate, che causano uno spreco di spazio e aumentano le probabilità di errori e incoerenze, per permettere di valutare "a colpo d'occhio" la correttezza e la completezza delle informazioni ricevute. Se il DATABASE contiene informazioni non corrette, qualsiasi report che estrae informazioni dal DATABASE conterrà a propria volta informazioni non corrette. Di conseguenza, qualsiasi decisione a partire da tali report sarà basata su informazioni errate.

Il DATA BASE dunque:

- suddivide le informazioni in tabelle per argomento in modo da ridurre i dati ridondanti;

- offre al programma Access le informazioni necessarie per unire i dati delle tabelle in base alle esigenze;
- supporta e garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni;
- soddisfa le esigenze di elaborazione dei dati e creazione di report.

[2.3] COMPLETAMENTO DEL DATABASE

I dati così riordinati saranno analizzati e verranno richieste al Gestore le integrazioni necessarie per la più completa rispondenza dei dati base forniti a quanto dovuto dal Gestore stesso, a norma dell'Art. 4 del D.M. 226/11 per completare il Data Base Dati Base (abbreviato DBDB).

Verranno richieste a ciascun Comune Concedente tutte le informazioni interne al Comune stesso (proprietà degli impianti, atti notarili, obbligazioni diverse circa gli impianti e le reti gas, regolamenti sui ripristini stradali che si sono succeduti negli anni e modalità di applicazione degli stessi, ecc...) che fossero necessarie per il completamento del DBDB.

La richiesta dati verrà formalizzata ad ogni Comune Concedente mediante mail al RT che concorderà con il RTGG le modalità di fornitura dei dati richiesti anche attraverso incontri specifici presso il Comune Concedente.

I dati saranno forniti in formato elettronico da parte di RT e saranno elaborati dal RTGG per il completamento del DBDB.

[2.4] VALIDAZIONE DEL DBDB

Il DBDB di ogni Comune Concedente sarà inoltrato poi al RT del Comune in formato informatico al fine della validazione dei dati ivi contenuti e accompagnato da una relazione esplicativa delle attività effettuate dal RTGG per il completamento dei dati iniziali.

Il RT procederà alla verifica dei documenti e ne darà formale validazione entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dall'inoltro. Sia la consegna che la validazione saranno trasmesse mediante PEC al RTGG. Il Database Dati Base Validato (abbreviato DBDBV) sarà la base per l'elaborazione del Valore di Rimborso al Gestore Uscente per il primo periodo di cui all'Art. 5 del D.M. 226/11 e per l'elaborazione dei documenti di gara di cui all'Art. 9 dello stesso D.M.

Il DBDBV sarà lo strumento di partenza per l'aggiornamento annuale circa lo stato di consistenza degli impianti di distribuzione gas naturale di cui all'Art. 15 e Art. 16, comma 16.10, del CONTRATTO DI SERVIZIO.

Art. 3 – Modalità di esecuzione dei lavori di ripristino stradale nei Comuni Concedenti

[3.1] Sarà cura del RT fornire al RTGG indicazioni circa le norme tecniche adottate negli anni dal Comune Concedente per i lavori di ripristino stradale e/o per la realizzazione delle opere di urbanizzazione che abbiano visto coinvolta la realizzazione di infrastrutture gas oggetto di gara.

Potranno essere forniti i disciplinari dei lavori scansionati (se presenti) e/o una relazione del RT che contenga descrizione delle lavorazioni che venivano prescritte per le urbanizzazioni e per i lavori stradali con indicazione del periodo temporale a cui si riferiscono.

[3.2] Il RT inoltrerà al RTGG anche il Regolamento Edilizio Comunale per l'esecuzione dei lavori stradali in vigore attualmente e l'entità della tassa/canone di occupazione del suolo e del sottosuolo ed i relativi regolamenti.

[3.3] La richiesta dati sui lavori stradali verrà formalizzata ad ogni Comune Concedente mediante mail al RT che concorderà con il RTGG le modalità di fornitura dei dati richiesti anche attraverso incontri specifici presso il Comune Concedente.

La documentazione raccolta dal RT sarà inoltrata al RTGG su supporto informatico mediante PEC.

Art. 4 – Pianificazione Urbanistica

[4.1] Il RT fornisce al RTGG gli elementi programmatici di sviluppo del territorio del Comune Concedente per un fronte temporale corrispondente al periodo di durata dell'affidamento.

Gli elementi programmatici saranno forniti dal RT attraverso

- una relazione tecnica che conterrà l'espansione territoriale prevista e le caratteristiche territoriali del Comune Concedente in quelle aree con particolare riferimento alla prevalenza orografica ed alla densità abitativa;
- le corrispondenti tavole di pianificazione urbanistica che possano evidenziare le aree che necessitano di manutenzione e/o potenziamento degli impianti distribuzione gas.

[4.2] La richiesta dati sulla pianificazione urbanistica verrà formalizzata ad ogni Comune Concedente mediante mail al RT che concorderà con il RTGG le modalità di fornitura dei dati richiesti anche attraverso incontri specifici presso il Comune Concedente.

La documentazione elaborata dal RT sarà inoltrata al RTGG su supporto informatico mediante PEC.

Art. 5 – Piano di sviluppo minimo e linee guida per le estensioni, la manutenzione ed il potenziamento della rete

[5.1] Il RT dovrà supportare il RTGG fornendo indicazioni circa le linee guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento degli impianti distribuzione gas del Comune in particolare dovrà fornire indicazioni circa:

- gli interventi di estensione della rete ritenuti indispensabili;
- le aree con problematiche di fornitura anche in funzione della potenziale acquisizione di nuove utenze in base al grado di metanizzazione della zona e dei piani urbanistici comunali;
- lo stato dell'impianto con particolare attenzione alle aree con maggiore carenza strutturale.

[5.2] Gli elementi programmatici saranno forniti dal RT attraverso:

- una relazione tecnica che conterrà le indicazioni del Comune Concedente in merito ai punti sopra descritti;
- le corrispondenti tavole esplicative per la localizzazione degli interventi.

La documentazione elaborata dal RT sarà inoltrata al RTGG su supporto informatico mediante PEC.

Art. 6 – Premi versati, obbligazioni, rimborsi

[6.1] Il RT consegnerà al RTGG la Concessione attualmente in applicazione e/o in scadenza con il Gestore per la definizione di quanto contenuto all'Art. 5, comma 14, del DM 226/11.

A corredo della Convenzione sarà elaborata una relazione tecnica con il Gestore Uscente che metta in evidenza le particolari questioni convenzionate da definire ed eventuali obbligazioni assunte e quant'altro possa necessitare di particolare approfondimento. Il RT dovrà inoltre evidenziare eventuali servitù o concessioni di attraversamento direttamente accese relativamente al servizio di distribuzione gas naturale.

[6.2] Il RT del Comune Concedente riferirà anche in merito ad eventuali premi all'Ente Locale Concedente prima dell'entrata in vigore del Decreto 164/2000 nei modi dell'Art. 5, comma 13; quest'ultimo ne deve dare conto al RTGG, così come nel caso vi siano particolari obbligazioni.

La documentazione elaborata dal RT sarà inoltrata al RTGG su supporto informatico mediante PEC.

Art. 7 – Elaborazione dati

In seguito alla definizione di tutte le informazioni di cui all'Art. 4 del D.M. 226/11, verranno elaborati da parte della Struttura Tecnica di Supporto i dati per l'adempimento delle deleghe ricevute utilizzando DBDBV.

Il RT del Comune Concedente resta a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti e/o documentazione successiva che fosse necessaria per la definizione del procedimento nel maggior interesse del Comune Concedente.

Art. 8 – Avvicendamenti

Eventuali sostituzioni del RT o del RTGG dovranno essere comunicate alla Controparte Contrattuale con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi per permettere il dovuto passaggio di consegne ed evitare ritardi ed incomprensioni.

ALLEGATO 3: REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI MONITORAGGIO

Art. 1 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE E RIUNIONI

[1.1] Il Comitato di Monitoraggio è convocato dal Presidente tramite mail con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni; la partecipazione può avvenire anche tramite l'utilizzo di videoconferenza o strumenti equivalenti.

Il Comitato di Monitoraggio deve riunirsi almeno due volte nel corso dell'anno, con un intervallo temporale minimo tra le riunioni di 6 (sei) mesi. Le riunioni si dovranno tenere indicativamente nel mese di aprile e di ottobre.

[1.2] Il Comitato di Monitoraggio delibera con la maggioranza semplice dei presenti in tutti i casi.

[1.3] Gli oggetti delle riunioni obbligatorie tratteranno, al minimo, le argomentazioni a seguito riportate.

OGGETTO (minimo) PRIMA RIUNIONE DELL'ANNO:

- Analisi dell'andamento del servizio nell'anno precedente la riunione.
- Rendiconto sulle visite ispettive effettuate durante l'anno precedente presso il Gestore.
- Rendiconto delle visite ispettive dell'anno precedente.

OGGETTO (minimo) SECONDA RIUNIONE DELL'ANNO:

- Pianificazione dell'andamento del servizio nell'anno successivo alla riunione.
- Pianificazione dei lavori inseriti nel Piano di Sviluppo in programma per l'anno successivo e gli interventi di manutenzione per ogni Comune Concedente.
- Designazione dei Membri incaricati delle visite ispettive per l'anno successivo e dei rapporti con l'Osservatorio degli Utenti.
- Valutazioni in merito alle osservazioni dell'Osservatorio degli Utenti circa il servizio di distribuzione gas naturale.

Art. 2 – OSSERVATORIO DEGLI UTENTI

[2.1] L'Osservatorio degli Utenti è l'Organo consultivo istituito dal Comitato di Monitoraggio con il fine di migliorare l'organizzazione del servizio di distribuzione gas con particolare attenzione agli aspetti connessi alla tutela degli Utenti e dell'ambiente.

L'Osservatorio, coinvolgendo direttamente i consumatori ed i cittadini, affianca e potenzia le attività di controllo che il Comitato di Monitoraggio svolge verso i servizi erogati dal Gestore.

[2.2] I suoi membri sono chiamati a rappresentare gli interessi dell'utenza attraverso:

- la formulazione di iniziative finalizzate a migliorare la qualità del Servizio di Distribuzione Gas Naturale;
- l'attività di consulenza al Comitato di Monitoraggio in materia di tutela ambientale e del consumatore;
- il potenziamento della comunicazione e dell'informazione sul servizio di distribuzione gas naturale;
- l'analisi della percezione della qualità dei servizi di distribuzione gas naturale da parte dell'utenza e delle problematiche relative alla gestione dei medesimi (dissevizzi, reclami, etc.).

[2.3] L'Osservatorio svolge la sua attività in piena autonomia e dura in carica 4 anni.

La formazione dell'Osservatorio sarà adeguatamente pubblicizzata a carico della Controparte Contrattuale utilizzando anche le strutture informative dei Comuni Concedenti in seguito all'aggiudicazione della Gara.

[2.4] L'osservatorio degli Utenti indirizzerà le proprie valutazioni al membro del Comitato di Monitoraggio incaricato dei rapporti entro il 31 dicembre di ogni anno. Il membro del Comitato di Monitoraggio incaricato redigerà apposita relazione delle circostanze riscontrate e ne porterà nota al Comitato nella prima riunione annuale. Il verbale della riunione sarà inviato all'Osservatorio degli Utenti per la parte di competenza.

Art. 3 - RELAZIONI CON IL GESTORE

[3.1] A norma dell'Art. 31 dello SCHEMA DI CONTRATTO TIPO approvato dall'AEEG con Delibera 514/12 il Comitato di Monitoraggio:

- chiede ed ottiene tempestivamente dal Gestore dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del servizio di distribuzione gas;
- accede alle reti ed agli impianti, anche avvalendosi di terzi all'uopo incaricati.

Il preavviso minimo che dovrà essere ravvisato al Gestore è pari a 5 (cinque) giorni lavorativi.

[3.2] VISITE DEL COMITATO DI MONITORAGGIO

Il Gestore deve assicurare la massima collaborazione ai componenti del Comitato di Monitoraggio che procederanno ad almeno 2 (due) visite ispettive per ogni anno solare presso il gestore.

Prima di ciascuna visita ispettiva ogni membro designato propone al Presidente del Comitato gli obiettivi della visita. Il Presidente del Comitato sintetizza gli obiettivi e li comunica al Gestore con la tempistica di cui all'Articolo precedente.

La visita verrà documentata dal Membro del Comitato di Monitoraggio incaricato mediante relazione scritta corredata di relative foto che circostanzi l'esito della visita stessa. La relazione sarà inoltrata al Presidente che deciderà eventuali azioni che si rendessero necessarie.

Le visite saranno effettuate a rotazione da tutti i membri del Comitato senza costi aggiuntivi per i Comuni Concedenti.

[3.3] PIANIFICAZIONE INTERVENTI

Il Gestore deve inviare alla Controparte Contrattuale entro il 15 settembre di ogni anno la pianificazione dei lavori del Piano di Sviluppo e di manutenzione contenente la descrizione degli interventi, il periodo nell'anno in cui il Gestore intende effettuarli e la loro durata presunta.

La Controparte Contrattuale verificherà presso i Comuni Concedenti l'impatto di tale pianificazione sulla vita della loro Comunità, richiedendo al Gestore eventuali modifiche al programma e/o approvandolo.

Il Gestore preparerà il Piano di Sviluppo e della manutenzione per l'anno successivo tenendo conto delle indicazioni date dalla Controparte Contrattuale e ne fornirà versione definitiva alla Controparte Contrattuale stessa entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi e comunque non oltre il 15 ottobre di ogni anno.

[3.4] Ai sensi dell'Art. 16 del CONTRATTO DI SERVIZIO, nell'ambito della più ampia collaborazione tra il Gestore ed i Comuni Concedenti, questi ultimi comunicano ogni eventuale modifica o aggiornamento della propria Pianificazione Urbanistica (nuovi POC, PUA, varianti ai PRG o PSC, ecc.) al Comitato di Monitoraggio che provvede ad informare tempestivamente la Controparte Contrattuale ed il Gestore.

Art. 4 - RELAZIONI CON LA CONTROPARTE CONTRATTUALE

[4.1] La Controparte Contrattuale (Delegato) a norma dell'Art. 16 del CONTRATTO DI SERVIZIO, attua il più efficiente coordinamento operativo con il Comitato di Monitoraggio e con gli Enti Concedenti al fine di assicurare al Gestore Subentrante le più complete e tempestive informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriale adottati nonché, se ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio stesso.

[4.2] Ogni anno la Controparte Contrattuale deve fornire al Comitato di Monitoraggio i seguenti dati:

- relazione generale riassuntiva sull'andamento del servizio di distribuzione gas naturale;
- relazione specialistica tecnico-illustrativa circa i lavori effettuati nel corso dell'anno precedente dal Gestore in attuazione del Piano di Sviluppo degli Impianti;
- relazione specialistica tecnico-illustrativa del livello di qualità, sicurezza ed efficienza energetica conseguito dal Gestore.

[4.3] Il Presidente del Comitato di Monitoraggio tiene i rapporti con il Referente Tecnico della Controparte Contrattuale (abbreviato in RTCC) per tutte le attività interrelazionali ordinarie dei due organi. Il nominativo del RTCC sarà comunicato al Comitato di Monitoraggio 30 (trenta) giorni prima della sottoscrizione del Contratto di Servizio.

[4.4] Il Presidente del Comitato di Monitoraggio comunica al RTCC le necessità di ordinaria amministrazione di propria competenza connesse al servizio di distribuzione gas naturale ed in particolare:

- finanziamenti pubblici in conto capitale di almeno il 50% (cinquanta per cento) del valore complessivo dell'opera ricevuti da Comuni Concedenti non metanizzati a norma dell'Art. 10, comma 10.8, del CONTRATTO DI SERVIZIO;
- eventuali estensioni rete gas non previste dal Piano di Sviluppo ma richieste dal Comune interessato a norma dell'Art. 11 del CONTRATTO DI SERVIZIO.

Art. 5 – VALIDAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI DELLO STATO DI CONSISTENZA

[5.1] A norma dell'Art. 16, commi 16.10 e 16.11 del CONTRATTO DI SERVIZIO il Gestore trasmette alla Controparte Contrattuale (Delegato) lo stato di consistenza aggiornato con le variazioni derivanti dalle realizzazioni degli interventi di cui agli Artt. 10 ed 11 del CONTRATTO DI SERVIZIO stesso.

La Controparte Contrattuale provvederà alle verifiche di merito dello stato di consistenza per ogni Comune Concedente aggiornando il Data Base Dati Base Validato (abbreviato in DBDBV) in sede di procedura di gara che assumerà la veste di Sistema di Gestione Informatica Integrata e di Banca Dati (abbreviato in SGD) e sarà accessibile alle Parti.

[5.2] Il SGD di ogni Comune Concedente sarà inoltrato poi al RT del Comune in formato informatico per la validazione dei dati ivi contenuti accompagnato da una relazione esplicativa delle attività effettuate dal RTCC.

Il RT del Comune Concedente procederà alla verifica dei documenti e ne darà formale validazione entro 30 (trenta) giorni solari e consecutivi dall'inoltro. Sia la consegna che la validazione saranno trasmesse mediante PEC al RTCC. I dati così validati saranno la base per l'elaborazione del successivo aggiornamento annuale del SGD.

ALLEGATO 4: RIMBORSI *UNA TANTUM* AI COMUNI CONCEDENTI

ALLEGATO 4: TABELLA DI PEREQUAZIONE DELLA QUOTA DI RIMBORSO UNA TANTUM AI COMUNI CONCEDENTI (art. 9 comma 9.1.1 della Convenzione)

1 RAGGRUPPAMENTO 1		n. p.d.r.	quota % sui pdr	contributo fisso	contributo variabile	TOTALE EURO	
2	Argelato	BO	4.218	0,904	1.500	827	2.327
1C	Bentivoglio	BO	1.990	0,426	1.500	390	1.890
5C	Castel Maggiore	BO	7.835	1,678	1.500	1.536	3.036
11	Castello d'Argile	BO	3.046	0,652	1.500	597	2.097
17	Galliera	BO	2.278	0,488	1.500	446	1.946
29	Pieve di Cento	BO	3.052	0,654	1.500	598	2.098
31	San Giorgio di Piano	BO	3.604	0,772	1.500	706	2.206
33	San Pietro in Casale	BO	5.240	1,122	1.500	1.027	2.527
TOTALE			31.263	6,697			18.128

2 RAGGRUPPAMENTO 2		n. p.d.r.	quota % sui pdr	contributo fisso	contributo variabile	TOTALE EURO	
2C	Bologna	BO	212.178	45,451	1.500	41.587	43.087
TOTALE			212.178	45,451			43.087

3 RAGGRUPPAMENTO 3		n. p.d.r.	quota % sui pdr	contributo fisso	contributo variabile	TOTALE EURO	
4C	Casalecchio di Reno	BO	17.716	3,795	1.500	3.472	4.972
13	Crespellano	BO	4.163	0,892	1.500	816	2.316
18C	Sasso Marconi	BO	5.789	1,240	1.500	1.135	2.635
35	Zola Predosa	BO	8.610	1,844	1.500	1.688	3.188
27	Monte San Pietro	BO	3.962	0,849	1.500	777	2.277
TOTALE			40.240	8,620			15.387

4 RAGGRUPPAMENTO 4		n. p.d.r.	quota % sui pdr	contributo fisso	contributo variabile	TOTALE EURO	
6	Camugnano	BO	GPL	0,000	1.500	-	1.500
9	Castel di Casio	BO	707	0,151	1.500	139	1.639
7C	Castiglione dei Pepoli	BO	1.503	0,322	1.500	295	1.795
16	Gaggio Montano	BO	1.241	0,266	1.500	243	1.743
18	Granaglione	BO	404	0,087	1.500	79	1.579
19	Grizzana Morandi	BO	1.105	0,237	1.500	217	1.717
21	Lizzano in Belvedere	BO	570	0,122	1.500	112	1.612
23	Marzabotto	BO	2.780	0,596	1.500	545	2.045
12C	Monzuno	BO	2.655	0,569	1.500	520	2.020
30	Porretta Terme	BO	1.684	0,361	1.500	330	1.830
16C	San B. Val di Sambro	BO	855	0,183	1.500	168	1.668
34	Vergato	BO	3.244	0,695	1.500	636	2.136
TOTALE			16.748	3,588			21.283

5 RAGGRUPPAMENTO 5		n. p.d.r.	quota % sui pdr	contributo fisso	contributo variabile	TOTALE EURO	
3	Baricella	BO	2.560	0,548	1.500	502	2.002
5	Budrio	BO	6.983	1,496	1.500	1.369	2.869
8C	Granarolo dell'Emilia	BO	4.368	0,936	1.500	856	2.356
25	Minerbio	BO	3.991	0,855	1.500	782	2.282
26	Molinella	BO	6.999	1,499	1.500	1.372	2.872
22	Malalbergo	BO	3.733	0,800	1.500	732	2.232
TOTALE			28.634	6,134			14.612

6 RAGGRUPPAMENTO 6		n. p.d.r.	quota % sui pdr	contributo fisso	contributo variabile	TOTALE EURO	
9C	Loiano	BO	2.178	0,467	1.500	427	1.927
6C	Castenaso	BO	6.264	1,342	1.500	1.228	2.728
10C	Monghidoro	BO	1.949	0,417	1.500	382	1.882
11C	Monterenzio	BO	2.351	0,504	1.500	461	1.961
13C	Ozzano dell'Emilia	BO	5.890	1,262	1.500	1.154	2.654
14C	Pianoro	BO	7.622	1,633	1.500	1.494	2.994
17C	San Lazzaro di Savena	BO	15.090	3,232	1.500	2.958	4.458
TOTALE			41.344	8,856			18.604

7 RAGGRUPPAMENTO 7		n. p.d.r.	quota % sui pdr	contributo fisso	contributo variabile	TOTALE EURO	
20	Imola	BO	32.228	6,904	1.500	6.317	7.817
4	Borgo Tossignano	BO	1.378	0,295	1.500	270	1.770
7	Casalfumane	BO	1.309	0,280	1.500	257	1.757
8	Castel del Rio	BO	472	0,101	1.500	93	1.593
10	Castel Guelfo di Bologna	BO	1.780	0,381	1.500	349	1.849
12	Castel San Pietro Terme	BO	9.384	2,010	1.500	1.839	3.339
14	Dozza	BO	2.703	0,579	1.500	530	2.030
15	Fontanelice	BO	798	0,171	1.500	156	1.656
24	Medicina	BO	6.874	1,472	1.500	1.347	2.847
28	Mordano	BO	1.668	0,357	1.500	327	1.827
19C	Firenzuola	FI	1.243	0,266	1.500	244	1.744
36	Bagnara di Romagna	RA	930	0,199	1.500	182	1.682
37	Casola Valsenio	RA	978	0,209	1.500	192	1.692
39	Riolo Terme	RA	2.258	0,484	1.500	443	1.943
38	Massa Lombarda	RA	4.652	0,997	1.500	912	2.412
40	Palazuolo sul Senio	FI	577	0,124	1.500	113	1.613
TOTALE			69.232	14,830			37.570

8 RAGGRUPPAMENTO 8		n. p.d.r.	quota % sui pdr	contributo fisso	contributo variabile	TOTALE EURO	
1	Anzola dell'Emilia	BO	5.630	1,206	1.500	1.103	2.603
3C	Calderara di Reno	BO	6.166	1,321	1.500	1.209	2.709
15C	Sala Bolognese	BO	3.251	0,696	1.500	637	2.137
32	San Giovanni in Persiceto	BO	12.146	2,602	1.500	2.381	3.881
TOTALE			27.193	5,825			11.330

p.d.r.	numero dei punti di riconsegna da aggiornare al 31 dicembre di ogni anno		180.000
TOTALE PDR	AL 31 12 2008	N.	466.832
TOTALE RIMBORSO		EURO	180.000

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **58** del **26/09/2013**

AREA TECNICA

OGGETTO

APPROVAZIONE ACCORPAMENTO ATEM BO 1 E 2, CON DELEGA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE AL COMUNE DI BOLOGNA, E "CONVENZIONE TRA I COMUNI ATEM BO 1 E 2 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO". INDIVIDUAZIONE CONSORZIO DI DIRITTO PUBBLICO CON.AMI DI IMOLA QUALE DELEGATO DEL COMUNE DI ANZOLA EMILIA IN QUALITA' DI STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE E CONTROPARTE CONTRATTUALE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p>IL DIRETTORE AREA TECNICA</p> <p>Data 20/09/2013</p> <p>FORNALE' DAVIDE</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:</p> <p>Data</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 58 DEL 26/09/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 09/10/2013